PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

5.12.2007 PE398.393v02-00

EMENDAMENTI DI COMPROMESSO 1-12

Progetto di relazione **(PE388.360v02-00)**
di Henrik Lax
Codice comunitario dei visti

Proposta di regolamento (COM(2006)0403 – C6-0025/2006 – 2006/0142(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax	
Emendamento di compromesso 1 Considerando 8	
(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento.	(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata ***e del rafforzamento della democrazia e della società civile*** possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento. ***La facilitazione del visto può comprendere, tra l'altro, una riduzione dei costi del visto o l'esenzione dal pagamento degli stessi, la semplificazione di alcune parti della procedura per il visto, l'esonero dell'utilizzo dei dati biometrici e un uso più frequente di visti per ingressi multipli aventi un lungo periodo di validità. La Commissione deve fornire al Parlamento europeo informazioni chiare e tempestive su tali accordi bilaterali.***

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 2
Considerando 10

(10) Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia ***ragionevole*** e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.	(10) Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia ***di alto livello, orientata alle esigenze del richiedente*** e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 3
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) ***qualora non sia possibile determinare la destinazione principale,*** quella ***dello*** Stato membro ***attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri***.	b) quella ***di un altro*** Stato membro ***che, in base a un accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, rappresenta lo Stato membro che è stato identificato come paese di destinazione, qualora dal luogo di residenza abituale del richiedente la missione diplomatica o consolare dello Stato membro di destinazione sia raggiungibile solo con un dispendio sproporzionato.*** ***Per ciascun paese ospitante vengono redatti, nel quadro della cooperazione consolare locale, orientamenti su come stabilire se una missione diplomatica o consolare sia raggiungibile solo con un dispendio sproporzionato. Tali orientamenti tengono conto, fra le altre cose, della distanza e del costo del viaggio.***

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 4
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2

In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli***, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale. Tali visti*** possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente.	***I visti*** per ingressi multipli possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente***, a meno che quest'ultimo sia in grado di dimostrare che è necessaria una deroga***. ***In tali casi eccezionali il visto può anche essere rilasciato in un altro paese, previo consenso della missione diplomatica o consolare responsabile per il paese di residenza del richiedente.***

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 5
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

	I richiedenti non sono tenuti a produrre documenti in merito all'alloggio o all'invito prima di presentare la domanda di visto se sono in grado di dimostrare che dispongono di mezzi sufficienti a far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nello Stato membro o negli Stati membri che intendono visitare. Essi vengono informati del fatto che tale deroga non elimina il loro obbligo di essere in grado di presentare i suddetti documenti, su richiesta, alle frontiere esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 6
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Se la missione diplomatica o consolare richiede la traduzione di documenti giustificativi, il richiedente ha

facoltà di fornirla in una lingua ufficiale del paese ospitante o in inglese, francese o tedesco.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 7
Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) (nuova)

b) Si può prescindere dall'obbligo del colloquio in determinati casi, fra gli altri nel caso in cui il richiedente abbia precedenti positivi in materia di visti ai sensi dell'articolo 42 quater o qualora la distanza dalla missione diplomatica o consolare sia eccessiva, a condizione che non vi siano dubbi sulla buona fede del richiedente o, nel caso di viaggi di gruppo, che un organismo noto e affidabile possa garantire la buona fede degli interessati.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 8
Articolo 28, paragrafo 5

5. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto di ***30 EURO***.	5. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto di ***17,5 EURO***.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 9
Articolo 36

Condotta del personale ***incaricato del trattamento delle*** domande di visto	Condotta del personale ***che partecipa alle procedure relative alle*** domande di visto

1. ***Le missioni diplomatiche e consolari degli*** Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.	1. ***Gli*** Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente ***da tutto il personale che partecipa alle procedure di visto***.
2. Il personale ***consolare***, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi ***da essi*** perseguiti.	2. ***Tutto*** il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana ***e l'integrità dei richiedenti***. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale ***consolare*** non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.	3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

Or. en

Motivazione

Testo adottato nella ICC.

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 10
Articolo 42, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'ambito della cooperazione consolare locale sono stabilite procedure coerenti che consentono ai richiedenti di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda per telefono, via Internet o con altri mezzi.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 11
Articolo 42 bis (nuovo)

Articolo 42 bis

Valutazione dell'impatto

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione effettua una valutazione dell'impatto dell'attuazione del presente regolamento e degli accordi di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri in materia di procedure di visto. Un'attenzione particolare è riservata alle esigenze specifiche delle compagnie di traghetti passeggeri e delle imprese operanti nel settore turistico che svolgono attività e forniscono servizi nelle regioni di confine dello spazio Schengen, alle questioni degli indicatori biometrici e alle disposizioni volte ad agevolare e a semplificare la procedura di visto. Sulla base di tale valutazione d'impatto la Commissione propone, se necessario, modifiche al presente regolamento.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Henrik Lax

Emendamento di compromesso 12
Articolo 42 ter (nuovo)

Articolo 42 ter

Viaggiatori frequenti

Se il richiedente ha soddisfatto pienamente le condizioni del visto per tre periodi consecutivi di validità di un visto negli Stati membri nel corso di un periodo di cinque anni (precedenti positivi in materia di visti) e chiede un visto entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo dei tre visti richiesti, egli ha diritto a beneficiare di una procedura semplificata.

La semplificazione della procedura può includere il rilascio di un visto per ingressi multipli avente validità più lunga, la dispensa dal colloquio, un numero inferiore di documenti giustificativi e la possibilità di espletare parte della procedura di richiesta di visto mediante

Internet.

Questa procedura semplificata è descritta in maggior dettaglio nelle istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti di cui all'articolo 45.

Or. en